



Decreto Dirigenziale n. 205 del 13/09/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 E SUCC. MODIFICHE - ART. 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D) E REG. 852/04 - ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO N. CE IT T8L4Y - SOCIETA' LAMBERTI PELLI - S.R.L. - STABILIMENTO SITO IN ALBANELLA (SA) - VIA TEMPONE GIAMPIETRO, N. 34

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- c) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all'avvio degli stabilimenti, ivi compreso:

- α) l'istruttoria della pratica con la dovuta comunicazione a tutti gli Enti della P.A. che possono essere coinvolti, ognuna per le verifiche di propria competenza;
- β) acquisizione dei pareri autorizzativi e dei necessari collaudi;
- χ) la verifica che la documentazione esibita dall'impresa sia completa;

ACQUISITA al prot. della Regione Campania al n. 592822 del 12.9.2016, la comunicazione telematica del SUAP del Comune di Albanella (SA) dell'8.9.2016, con la quale è stata trasmessa l'istanza con la relativa documentazione allegata prodotta dal rappresentante legale della Società LAMBERTI PELLI – S.R.L. con sede legale in Albanella (SA), Via Roma, n. 4 ed operativa in Albanella (SA) - Via Tempone Giampietro, n. 34 – P. IVA: 03126010655, di richiesta attribuzione del numero di riconoscimento condizionato per lo svolgimento delle seguenti attività previste dall'All. III - Reg. 853/04:

- a. Cat. XIV – Centro di Raccolta - Codice Sanco CC - Prodotti: Gelatine;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c. il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d. il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

- g. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- h. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- i. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- j. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- k. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di assegnare allo stabilimento condotto dalla Società LAMBERTI PELLI – S.R.L. con sede legale in Albanella (SA), Via Roma, n. 4 ed operativa in Albanella (SA) - Via Tempone Giampietro, n. 34 – P. IVA: 03126010655, il numero di riconoscimento condizionato CE IT T8L4Y , per lo svolgimento delle seguenti attività previste dall'All.III del Reg. 853/04:
 - a. Cat. XIV – Centro di Raccolta - Codice Sanco CC - Prodotti: Gelatine;
2. di attribuire al predetto riconoscimento condizionato la validità massima di tre mesi dalla data della notifica del presente provvedimento alla Società titolare dello stabilimento, salvo eventuale proroga di ulteriori tre mesi qualora i requisiti gestionali non risultino ancora completamente soddisfatti; nel caso le non conformità non vengano risolte negli ulteriori tre mesi non è possibile concedere ulteriori proroghe; pertanto, persistendo la mancanza di uno o più requisiti, decade il riconoscimento condizionato e l'impresa dovrà cessare l'attività;
3. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi previsti dal Reg. CE 853/04 in merito alla corretta applicazione del piano di autocontrollo viene effettuata dai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nel corso del Controllo ufficiale, svolto presso le imprese alimentari, ai sensi del Reg. CE 882/04.
4. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società LAMBERTI PELLI – S.R.L., tramite pec ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli